Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Parte ricorrente, insoddisfatta dell'esito del reclamo, si rivolge all'Arbitro per contestare la legittimità della segnalazione negativa effettuata nei sistemi di informazione creditizia in relazione a un prestito personale; in primo luogo lamenta la totale assenza del necessario preavviso di imminente segnalazione, previsto sia dall'art. 125, comma 3, TUB sia dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta dei SIC, che impongono all'intermediario di avvertire preventivamente il debitore dell'imminente registrazione di informazioni negative, affinché possa adempiere o formulare eventuali contestazioni; inoltre, rileva che la mancata prova dell'avvenuta ricezione del preavviso rende la segnalazione radicalmente illegittima, anche alla luce dell'orientamento consolidato dell'Arbitro Bancario Finanziario che pone in capo all'intermediario l'onere di dimostrare l'effettiva comunicazione al cliente; contesta infine la veridicità e la completezza dei dati segnalati e osserva che l'intermediario non avrebbe effettuato la necessaria valutazione complessiva della sua situazione finanziaria, come prescritto dalla normativa di vigilanza.
Domanda pertanto la cancellazione immediata dei dati negativi da tutte le banche dati private del sistema EURISC, il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle spese legali.
L'intermediario, regolarmente costituitosi, espone che in data 11.03.2023 la cliente ha richiesto un finanziamento a rimborso rateale per l'importo di euro 3.400,00, articolato in n. 48 rate mensili di euro 84,71 ciascuna; dichiara di aver inviato il preavviso di segnalazione in data 13/02/2024, ai sensi dell'art. 125 TUB e del Codice di condotta dei SIC, e che tale comunicazione risulterebbe regolarmente recapitata il 21/02/2024 tramite il servizio Postatime; precisa che tale modalità garantirebbe la

tracciabilità dell'invio attraverso un codice univoco e un report di consegna, considerato idoneo dall'Abf in numerose decisioni;
sottolinea inoltre che nel caso in esame ricorrerebbero tutti e tre gli indici presuntivi normalmente utilizzati dall'ABF per ritenere provata la ricezione del preavviso: coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto e compatibilità dei tempi di recapito;
precisa, inoltre, che, sulla base delle verifiche effettuate, disponeva la cancellazione dal predetto SIC EURISC della sola segnalazione negativa realizzata il 29/2/2024 perché non tempestiva rispetto al preavviso inviato alla ricorrente; pertanto, le segnalazioni all'attualità visibili in SIC EURISC, successive a tale data, sono da considerarsi legittime, corrette e conformi alle previsioni normative applicabili;
aggiunge poi che le contestazioni della ricorrente relative alla presunta mancata valutazione della situazione finanziaria sarebbero inconferenti, poiché riguardano esclusivamente la disciplina delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, mentre nella specie la segnalazione ha riguardato esclusivamente i SIC privati. Domanda, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalle visure allegate in atti emerge che la prima segnalazione risale al 31/03/2025 di cui parte ricorrente contesta la sussistenza del presupposto formale. Il preavviso di segnalazione è condizione di legittimità della segnalazione anche quando il debitore è un professionista (v. Collegio di coordinamento, decisione n. 4632/2023: "l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l'obbligo di preavviso di cui all'art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto, il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista".).
L'intermediario rappresenta di aver inviato il primo preavviso di segnalazione in data 13.02.2024 e produce in atti una comunicazione – inviata in data 19/02/2024 e recapitata in data 21/02/2024 all'indirizzo risultante dal contratto concluso tra le parti – in cui si indica esplicitamente la/e rata/e da pagare; si reca l'indicazione del numero di contratto cui si riferisce; si avvisa espressamente il cliente che, in caso di mancata regolarizzazione dei pagamenti, i ritardi verranno registrati nelle banche dati decorsi 15 dalla comunicazione.
Con riferimento alla notifica tramite servizio posta-time, l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali ritiene provata la ricezione anche in mancanza di indicazione del bar code sulla missiva contenente il preavviso medesimo, ma in presenza di alcune circostanze di fatto quali ad esempio la sussistenza in via congiunta di almeno due dei seguenti elementi: la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si riscontra la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella riportata nel preavviso; la coincidenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; la

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso. Ritenuto dunque provato il ricevimento del preavviso di segnalazione, deve esserne riconosciuta anche la tempestività poiché ricevuto in data 21/02/2024 rispetto alla prima segnalazione avvenuta nel marzo 2024.
Quanto al presupposto sostanziale, i mancati pagamenti non sono contestati.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE